

**VALORI S.C.A.R.L.**  
**Consorzio Stabile**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
ai sensi del D. Lgs. n° 231/2001**

**REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA**

*Testo approvato da Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile  
con determina dell'Amministratore Unico del 09/04/2024.*

**Stato delle revisioni**

Versione	Data	Descrizione
00	09/04/2024	Prima emissione

Timbro e firma dell'Amministratore Unico di VALORI S.C.A.R.L

Valori S.C.A.R.L. - Consorzio Stabile, via degli Scipioni 153, 00192 ROMA  
Tel. 06.3233608; Web: [www.valoriscarl.it](http://www.valoriscarl.it); Email: [info@valoriscarl.it](mailto:info@valoriscarl.it)

VALORI S.c.a r.l.  
CONSORZIO STABILE  
AMMINISTRATORE UNICO  
Ing. Vincenzo Grazia Cipone  


## INDICE

1. FINALITÀ.....	p. 3
2. COMPOSIZIONE, REQUISITI E NOMINA.....	p. 3
3. DURATA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE.....	p. 4
4. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO.....	p. 6
5. INCONTRI DELL'ODV.....	p. 8
6. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV.....	p. 9
7. MODIFICHE E PUBBLICITÀ.....	p. 10

## 1. FINALITÀ

L'Amministratore di Valori S.c.a.r.l. con apposita determina ha istituito, ai sensi dell'**art. 6** D. lgs. n° 231/01, l'Organismo di Vigilanza al quale ha attribuito i poteri necessari per lo svolgimento delle funzioni demandate.

Il presente protocollo disciplina, ad integrazione di quanto illustrato nella Parte generale del Modello 231 (vedi § 3, pp. 20 e ss.):

- la composizione dell'OdV;
- i requisiti e la durata in carica;
- i criteri per la nomina e le cause di cessazione;
- il funzionamento;
- i flussi informativi.

## 2. COMPOSIZIONE, REQUISITI E NOMINA

L'Organismo di Vigilanza istituito presso Valori S.c.a.r.l. è a **composizione monosoggettiva**, costituito da un membro esterno al Consorzio che presenta un profilo professionale e personale adeguato al ruolo rivestito e idoneo a garantire autonomia di giudizio, autorevolezza ed eticità della condotta.

Il componente dell'OdV possiede, in particolare, i seguenti **requisiti professionali**:

- conoscenza dei principali processi aziendali del settore in cui opera la società;
- esperienza delle tecniche in materia di attività ispettiva e di controllo;

- competenze giuridiche per l'identificazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto e per la mappatura delle aree a rischio di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti che il contesto di riferimento può produrre nella specifica realtà d'impresa.

L'Organismo deve adoperarsi per migliorare le proprie conoscenze, capacità e competenze attraverso **aggiornamenti professionali**.

È fatta salva la facoltà di avvalersi di consulenze esterne per l'espletamento delle funzioni nel rispetto e nei limiti del budget di spesa assegnato.

L'OdV deve essere dotato dei requisiti di **indipendenza** e **onorabilità** sostanziati nelle seguenti condizioni:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado con l'Amministratore della società;
- non essere legati alla società da interessi economici quali, per esempio, partecipazioni azionarie o rapporti di fornitura di beni e servizi (l'assenza di conflitto di interessi deve intendersi estesa ai propri familiari e congiunti);
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.);
- non avere riportato condanne (neppure all'esito del giudizio di primo grado), non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., anche non definitiva, per taluno dei reati-presupposto e/o per reati gravi in danno dello Stato o della persona che incidano sulla moralità personale o professionale, salve le ipotesi di intervenuta riabilitazione (art. 178 c.p.) e la declaratoria di estinzione del reato;
- non essere attualmente e non essere mai stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione *ante delictum*.

I soggetti che si trovano in una delle situazioni sopra riportate non possono essere nominati componenti dell'OdV e, se nominati, **decadono automaticamente**.

La **nomina** dell'Organismo di Vigilanza è di competenza dell'Amministratore.

La nomina proposta viene resa nota all'interessato che deve accettarla per iscritto in modo espresso, sottoscrivendo altresì un'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di indipendenza e di onorabilità.

Laddove in corso di mandato emergano situazioni di incompatibilità con il ruolo ricoperto, è onere dell'interessato comunicarlo immediatamente all'Amministratore affinché adotti i necessari provvedimenti.

In ogni caso il componente dell'OdV deve dare notizia dell'insorgenza di interessi propri o di terzi che, pur non integrando una situazione di incompatibilità, possano riguardare attività di competenza dell'Organismo e/o della società precisandone natura, termini, origine e portata.

### **3. DURATA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE**

Al fine di assicurare la continuità dell'operato, l'OdV resta in carica per **tre anni** eventualmente rinnovabili con determina dell'Amministratore.

Il medesimo riveste l'incarico attribuito per l'intera durata del mandato a prescindere dall'eventuale modifica dell'Amministratore che l'ha nominato, salvo che tale rinnovo sia scaturito dalla commissione di reati che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della società, nel qual caso il neo eletto Amministratore provvederà a rideterminare la composizione dell'OdV.

Oltre alle ipotesi di decadenza automatica di cui al precedente paragrafo, la cessazione dalla carica di membro dell'OdV può essere determinata da **rinuncia, revoca o morte**.

In particolare l'Organismo può recedere dall'incarico assunto, con preavviso di almeno tre mesi da notificare all'Amministratore con comunicazione scritta riportante le motivazioni di tale scelta (recesso).

La revoca del mandato di componente dell'OdV viene deliberata dall'Amministratore ogni qualvolta sussista una "giusta causa" e, in ogni caso, dopo aver sentito l'interessato (revoca).

A titolo esemplificativo può costituire **"giusta causa" di revoca**:

- inadempimento grave dei doveri conferiti, per esempio violazione degli obblighi di riservatezza, mancato o ritardato svolgimento per colpevole inerzia delle attività di vigilanza e controllo, mancata partecipazione agli incontri prestabiliti senza giustificato motivo;
- grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni, ovvero che comporti l'obbligata assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità;
- sentenza di condanna irrevocabile a carico della società per uno dei reati-presupposto, da dove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto.

In caso di cessazione per qualunque motivo della carica di componente dell'OdV, questo deve darne tempestiva comunicazione all'Amministratore, il quale provvede alla sua sostituzione nominando un nuovo OdV che resterà in carica sino alla scadenza dell'Organismo stesso.

In ogni caso, al fine di assicurare la continuità di azione, l'OdV cessato conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo, che avviene sempre per nomina dell'Amministratore entro e non oltre tre mesi successivi alla cessazione.

#### 4. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza monitora **l'efficacia** e **l'adeguatezza del Modello** adottato in relazione alla struttura aziendale di riferimento e alla tipologia di reati-presupposto concretamente ipotizzabili.

Inoltre, verifica **l'osservanza del Modello** da parte dei destinatari e la necessità di aggiornamento o di modifica dello stesso (vedi § 3.2, pp. 23 e ss. Parte generale).

Per espletare le suddette funzioni, l'OdV è dotato dei seguenti **poteri**:

- ❖ esegue periodiche ricognizioni delle attività d'impresa per verificare la necessità di aggiornare la mappatura delle aree sensibili, avvalendosi delle funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni e documenti;
- ❖ si coordina con la funzione aziendale competente sui programmi di formazione del personale e di diffusione del Modello, promuovendo iniziative volte a garantire la conoscenza e comprensione del D. lgs. n° 231/2001;
- ❖ svolge inchieste interne per indagare sulle segnalazioni di violazioni pervenute e documentare eventuali irregolarità emergenti con la raccolta, elaborazione e conservazione del materiale afferente;
- ❖ dispone verifiche straordinarie, anche a sorpresa, su determinate aree aziendali ove rilevano disfunzioni del Modello e/o ipotesi di commissione di reati-presupposto;
- ❖ cura l'aggiornamento delle informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo (vedi infra § 5);
- ❖ si coordina con l'Amministratore per valutare l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale responsabile, fermo restando la competenza dell'Amministratore ad irrogare le sanzioni medesime.

Inoltre, l'OdV insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l. **gestisce le segnalazioni Whistleblowing**, dunque si occupa delle segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti, secondo la nuova disciplina dettata dal D. lgs. n. 24/2023 e la procedura all'uopo adottata dalla società cui si rimanda.

Ancora l'OdV valuta l'opportunità di **aggiornamento** delle previsioni del Modello 231 in caso di:

- sopravvenuta inadeguatezza dei protocolli esistenti rispetto alle preposte finalità prevenzionistiche;
- mutamento delle condizioni organizzative interne e/o dell'attività aziendale;
- mutamenti legislativi;

- stipulazione di convenzioni con partner che richiedono l'adozione di procedure apposite per la regolazione dei rapporti commerciali.

Ove l'OdV reputasse opportuno modificare il documento, ha l'onere di avvisare tempestivamente l'Amministratore comunicando le novità che si intendono apportare.

\*

L'OdV nominato adempie l'incarico secondo **buona fede** e con la **diligenza** richiesta dalla natura dell'attività esercitata in linea con le competenze specialistiche in possesso.

Il medesimo deve improntare il suo servizio ai principi di **professionalità, indipendenza, continuità e autonomia**, anche dal punto di vista finanziario (vedi § 3.1, pp. 20 e ss. Parte generale).

A tal proposito l'Amministratore fornisce all'OdV, oltre al compenso per l'incarico rivestito, i **mezzi finanziari e logistici** che ne consentono la piena operatività.

In particolare l'Amministratore di Valori S.c.a.r.l.:

- tiene conto, annualmente, in sede di formazione del budget aziendale, a dotare l'Organismo di un fondo adeguato alle spese che dovesse sostenere nell'esercizio delle sue funzioni, del cui uso l'OdV dovrà presentare rendiconto nella relazione annuale;
- approva la modifica del preventivo annuale di spesa concesso, ove l'OdV richieda l'autorizzazione all'impiego di risorse eccedenti il limite di spesa originariamente fissato;
- individua e mette a disposizione dell'OdV i locali e gli strumenti adeguati all'espletamento delle funzioni assegnate;
- valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo rispetto alla struttura organizzativa e apporta, ove necessario, le modifiche e/o integrazioni richieste con apposita determina.

L'OdV può decidere di delegare - sulla base delle competenze richieste - uno o più specifici adempimenti, con l'obbligo per il delegato di operare nei limiti dei poteri



e del budget assegnati e di riferire al riguardo all'Organismo medesimo. Anche in ordine alle funzioni delegate permane la **responsabilità dell'OdV**.

Non possono essere oggetto di delega le valutazioni circa:

- l'idoneità preventiva del Modello 231;
- l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili;
- l'adeguatezza dei flussi informativi;
- il livello di osservanza del Modello.

Salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina vigente o da quella di futura emanazione, l'Organismo è **responsabile** nei confronti della società del rispetto degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e di quelli in generale imposti per l'espletamento dell'incarico.

## 5. INCONTRI DELL'ODV

L'Organismo fissa appositi incontri con l'Organo dirigente di Valori S.c.a.r.l. con **frequenza semestrale** e, comunque, ogni volta se ne ravvisi la necessità coerentemente alle funzioni svolte, anche su sollecitazione dell'Amministratore il quale può in qualsiasi momento chiedere un incontro con l'Organismo.

In ciascuno incontro l'OdV considera a rotazione le diverse aree aziendali sensibili secondo il piano annuale di attività redatto.

Ogni incontro dev'essere oggetto di apposita verbalizzazione, debitamente datata e sottoscritta dall'OdV e dall'Amministratore della società.

L'Organismo può decidere di procedere, nel corso degli incontri, ad audizioni di dipendenti aziendali e/o di consulenti esterni; in tal caso anche le audizioni devono essere verbalizzate e sottoscritte.

L'Organismo conserva, per un periodo di **dieci anni**, in un apposito archivio riservato (informatico e/o cartaceo) tutto il materiale relativo all'attività svolta (verbali di incontri, documenti, segnalazioni).

L'accesso all'archivio da parte di soggetti diversi dal componente dell'OdV, ad eccezione dell'Amministratore, deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

## 6. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV

L'OdV è tenuto a informare tempestivamente e per iscritto l'Amministratore dei comportamenti non rispettosi del Modello emersi nel corso dei controlli effettuati, tali da esporre la società al rischio di sanzioni ex D. lgs. 231/01.

L'Organismo, inoltre, deve predisporre una **relazione informativa semestrale** riportante osservazioni:

- sulle criticità riscontrate in azienda;
- sulle azioni preventive e/o correttive da apportare;
- sul livello di efficacia del Modello 231.

Tale relazione dovrà essere **integrata a fine anno** con l'indicazione delle ulteriori attività espletate e dei relativi esiti, specificando eventuali problemi sorti e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

La relazione di fine anno (o quella che si stenderà all'inizio dell'esercizio successivo) dovrà contenere la presentazione del piano di attività per l'anno a seguire, con determinazione della cadenza temporale e dei fondi necessari.

Sul contenuto concreto dell'attività di *reporting* dell'OdV al vertice aziendale, si rinvia alla Parte generale del Modello 231 (§ 3.4, p. 26).

\*

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato su ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione e adeguamento del Modello, nonché relativamente alla commissione (effettiva o potenziale) di fatti di reato.

L'obbligo di informazione grava sull'Amministratore, sui direttori delle aree aziendali a rischio di reato, sui dipendenti e su tutti coloro che a qualsiasi titolo ricevono incarichi professionali per conto della società.

L'obbligo di comunicare all'OdV eventuali illeciti avvenuti nell'ambito aziendale è esteso ai destinatari della **procedura Whistleblowing**, che, come anticipato, disciplina il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione di segnalazioni di illeciti nell'ambito dell'attività svolta, di recente adottata da Valori S.c.a.r.l. e a cui si fa rinvio.

In particolare devono essere trasmessi all'OdV:

- su base periodica le informazioni richieste dall'OdV ai singoli responsabili di funzione della società, secondo tempi e modalità predefinite;
- su base occasionale ogni altro dato attinente all'attuazione del Modello 231 nelle aree sensibili e utile all'assolvimento dei compiti assegnati.

Sul contenuto concreto dei dati da trasmettere obbligatoriamente e sulle relative modalità, si rinvia alla Parte generale del Modello (§ 3.3, pp. 24 e ss.).

La violazione degli obblighi informativi costituisce illecito disciplinare, sanzionato secondo quanto stabilito dal sistema sanzionatorio, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

L'OdV è tenuto a mantenere la massima discrezione e **riservatezza** sulle notizie acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, avendo come unici referenti l'Amministratore della società e le funzioni aziendali delegate.

Allo stesso modo, le informazioni sull'attività dell'OdV saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello.

L'utilizzo delle suddette notizie deve avvenire per i fini indicati dall'art. 6 del Decreto e in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii.).

## 7. MODIFICHE E PUBBLICITÀ

Il presente documento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, che saranno apportate con delibera dell'Amministratore di Valori S.c.a r.l. sentito il parere dell'OdV, ovvero su proposta di quest'ultimo.

Le innovazioni del regolamento dell'Organismo nonché il regolamento stesso sono resi disponibili al pubblico garantendo la massima divulgazione e conoscenza.